


SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	163	2013	RESPONSABILITA'	09/05/2013



N°163/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

Composta dai seguenti magistrati:

Francesco Pezzella	Presidente
Francesco D'Isanto	Consigliere
Paola Briguori	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **59124/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di FOCARDI Silvano, C. F. FCRSVN 6S12 D612R, nato a Firenze il 12 novembre 1946 e residente in Siena, in Via del Capitano n. 7, in qualità di Responsabile del Centro Interdipartimentale per la

Sicurezza Alimentare dell'Università degli studi di Siena, elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Serristori 35, presso lo studio dell'av. Luigi De Vito, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Manzi (cf MNZMRA46RR12E463Z; pec mauro.manzi@avv.sp.legalmail.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 6 febbraio 2013, il relatore, dr.ssa Paola Briguori, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale, dr.ssa Acheropita Mondera;

Udito, per Focardi, l'avv. Mauro Manzi.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 6 febbraio 2012, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione FOCARDI Silvano, in qualità di Responsabile del Centro Interdipartimentale per la Sicurezza Alimentare dell'Università degli studi di Siena, *per sentirlo condannare al pagamento, a favore dell'Università degli studi di Siena, della somma di € 21.500,00 (ventunomilacinquecento euro) o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e*

per la causale di cui in narrativa e con le spese del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

2. Risultava che, con nota prot. n. 0105280 del 18 marzo 2011, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Siena aveva segnalato una vicenda, causativa di danno erariale, concernente una spesa ritenuta inutile per la Pubblica Amministrazione e consistente nel pagamento di alcune fatture, per l'acquisto di prodotti ittici, da parte del Dipartimento di Scienze Ambientali del Centro Interdipartimentale per la Sicurezza Alimentare dell'Università degli studi di Siena.

Il predetto Nucleo Provinciale, a conclusione di un'attività investigativa, svolta su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, aveva ipotizzato la commissione del reato di peculato e di abuso d'ufficio, da parte del prof. Silvano FOCARDI, Responsabile delle spese sostenute dal Dipartimento di Scienze Ambientali.

Per tali fatti (e numerosi altri comportamenti delittuosi), a carico del prof Focardi era stato avviato il procedimento penale n. 2757/08.

Secondo la Procura Regionale, la vicenda in esame, oltre a rivestire rilevanza penale, costituiva un danno per il pubblico Erario, così come aveva ritenuto la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena che aveva incaricato il Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, di segnalare il fatto alla competente Procura della Corte dei conti per la Toscana, ai fini dell'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità amministrativo-contabile.

2.1. Ecco, in estrema sintesi, i fatti.

Il prof. Silvano Focardi, nel periodo maggio-novembre 2007, aveva provveduto ad

acquistare, direttamente ed autonomamente, dalla "Cooperativa del Golfo" con sede legale in Catania, Via S. Sofia n. 55 e stabilimento in Porto Palo di Capo Passero (Siracusa), a spese dell'Università degli studi di Siena:

- 165,50 kg di pesce (fattura n. 82/07 del 26 maggio 2007), per un corrispettivo di €10.800,00, corrisposto a mezzo di bonifico bancario;
- 195,00 kg di pesce (fattura n. 209/07 del 22 novembre 2007) per un corrispettivo di € 10.700,00, corrisposto a mezzo di bonifico bancario.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in qualità di Polizia Giudiziaria, era emerso che il dedotto anomalo acquisto di prodotti ittici non aveva comportato alcuna utilità per l'Ateneo senese ed addirittura non vi sarebbe stata prova che lo stesso fosse stato realmente acquisito dall'Università.

Da quanto sopra esposto emergeva che il costo sostenuto dall'Università degli studi di Siena, per l'acquisto di oltre 350 kg di pesce, pari ad € 21.500,00, sarebbe stato un danno per il Centro Interdipartimentale per la Sicurezza Alimentare, attribuibile alla responsabilità del Prof. Silvano Focardi, che aveva disposto l'acquisto ed il pagamento di tali prodotti.

Nella richiamata segnalazione prot. n. 0105280 del 18 marzo 2011, il Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Siena aveva evidenziato che il predetto acquisto di pesce, a spese dell'Università di Siena, avrebbe destato molte perplessità per vari ordini di motivi, tra cui il costo del prodotto (€ 53,17 al kg per la prima fornitura ed € 50,76 al kg per la seconda), sensibilmente superiore a quello praticato su vari mercati ittici all'ingrosso nonché la notevole differenza delle spese di trasporto (pari ad €

2.000,00 per il primo viaggio ed € 800,00 per il secondo, nonostante la distanza percorsa per la consegna fosse la stessa, con una differenza di peso di 25,50 kg in più nel secondo viaggio rispetto al primo).

Dalle dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza dal Sig. Urzi Gaetano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Cooperativa del Golfo", era emerso che lo stesso aveva conosciuto il prof. Focardi durante un convegno, tenutosi intorno all'anno 2000 e successivamente il Professore gli avrebbe richiesto, direttamente e verbalmente, una fornitura di campioni di pesce, di diverse specie, pescati nel mar Ionio, per effettuare analisi contaminanti.

Detti campioni riguardavano varie specie quali: tonno rosso, pesce spada, cernia bruna e cernia bianca, polipi, seppie, gamberi bianchi e rossi, triglie bianche e rosse, ricciole, alici, sarde, sgombri, merluzzi ed altre varietà di pesce.

Concludeva, pertanto, la Procura che il comportamento del prof. Focardi era qualificabile come doloso o, per lo meno come gravemente colposo, considerate l'estrema negligenza e la mancanza di ogni riguardo nel disporre una spesa con pubblico denaro, in assenza di qualsiasi utilità.

3. Focardi si costituiva con memoria difensiva in data 7.3.2012. Eccepiva l'infondatezza dell'intero impianto accusatorio, dichiarando che l'acquisito del pesce rientrava nella sua attività di ricerca e che era stato sovvenzionato a tale scopo.

In estrema sintesi, la difesa osservava che il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione, circostanza che costituiva un dato indiscutibilmente favorevole al convenuto, il quale avrebbe agito in modo corretto poiché la spesa avrebbe trovato

l'avallo del responsabile del servizio finanziario dell'istituto, come poteva evincersi dalla documentazione contabile in cui si notava che i due mandati di pagamento riportavano la firma di quest'ultimo accanto a quella del prof. Focardi.

All'udienza del 6 febbraio 2013 il giudizio era trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda appare fondata poiché la documentazione in atti dimostra in modo inequivoco l'indubbia leggerezza e superficialità con cui il professor Focardi ha speso denaro pubblico – perché di denaro pubblico si tratta, essendo stato oggetto di donazione di privati (e non solo, poiché alcuni fondi provenivano dall'ISPRA) all'Università per fini di ricerca scientifica e acquisito al bilancio dell'Ateneo - senza fornire una convincente giustificazione dell'effettivo utilizzo dell'intero materiale acquistato (circa tre quintali e mezzo di pesce pregiato) per la finalità dichiarata, costato € 21.500,00.

Innanzitutto, il Collegio deve rilevare che non vi sono prove che i pregiati pesci pescati nelle acque del mar Ionio fossero stati impiegati effettivamente per attività di studio.

Anzi, la procedura seguita dal convenuto, priva di trasparenza nell'agire e del supporto di documentazione probante, porta a ritenere che la ricostruzione del requirente sia fondata. Il modo con cui è avvenuto l'acquisto lascia sorgere seri dubbi sull'effettivo utilizzo del materiale ittico per finalità scientifica: il Focardi avrebbe scelto il contraente sulla base di una conoscenza personale, prendendo accordi direttamente con il titolare

dell'azienda ittica; avrebbe, poi, ricevuto il carico personalmente andando incontro al corriere senza la presenza di personale dell'istituto, anche solo per essere aiutato nelle operazioni di scarico. In particolare, la Guardia di Finanza non avrebbe trovato nessun dipendente testimone dell'arrivo in istituto di circa tre quintali e mezzo di pesce, evento che comunque non poteva non essere visibile, nonostante avesse sentito ben 21 dipendenti dell'istituto.

Sebbene, la normativa interna preveda la possibilità di approvvigionamento con trattativa privata, ciò non vuol dire per nulla che il prof. Focardi era totalmente libero nell'agire poiché, gestendo denaro pubblico in qualità di titolare dei fondi, avrebbe dovuto motivare *nero su bianco* la scelta del contraente e indicare la finalità scientifica che perseguiva, documentare l'arrivo in Istituto del materiale e lo scarto dello stesso – in una parola, documentare l'impiego integrale dello stesso per fini di ricerca - e relazionare nel dettaglio i risultati della ricerca, che senza dubbio, data la naturale deteriorabilità del pescato, non sarebbe durata a lungo e avrebbe richiesto solo qualche tempo – non anni – per la redazione/pubblicazione dei risultati ufficiali.

Anche le dichiarazioni circa l'impiego dei pesci lasciano emergere seri dubbi sull'operato del convenuto, poiché Focardi avrebbe dichiarato di aver effettuato le analisi in solitudine (anche nel periodo feriale) e di essersi liberato del materiale di scarto gettandolo personalmente nei secchi dell'immondizia.

In altri termini, la difesa del prof. Focardi non è stata in grado di demolire l'impianto accusatorio e di provare il materiale passaggio dell'ingente (e, per questo, visibile) quantità di pesci nell'istituto e del suo scarto finale.

In fine, la pubblicazione scientifica che il convenuto ha depositato in atti quale prova

delle risultanze della ricerca eseguita sul materiale ittico non appare probante per diversi motivi: a) poiché è stata pubblicata quattro anni dopo la presunta attività di ricerca e risale a data successiva all'attività di indagine penale e di indagine di questa procura, coincidendo con la data dell'atto di citazione; b) poiché, dal punto di vista dei contenuti, non contiene alcuna prova che la ricerca sia stata svolta su quei tre quintali e mezzo di pesce pregiato, poiché indica solo le qualità di pesce pregiato - coincidenti con quelle acquistate - e la concentrazione in percentuale di contaminanti riscontrati sulle stesse.

Si tratta della pubblicazione "*Polybrominated Diphenyl Ether and Polychlorobiphenyls in Fish from Ionian Sea Western Mediterranean*" nel *Journal of Environmental Protection*, successiva all'invito a dedurre del 20.9.2011, in quanto trasmessa al comitato scientifico della redazione l'11 dicembre 2011 e accettata il 4 febbraio 2012.

Riesce difficile non pensare che in un primo momento il convenuto non si fosse affatto preoccupato di dare un serio riscontro scientifico alla sua condotta e che lo avrebbe fatto - quasi per cercare una giustificazione *ex post* - solo quando, dopo quattro anni, si era reso conto di essere indagato in sede penale e contabile per la spesa che risaliva al 2007/2008.

Lo stesso vale per l'altro documento prodotto, la tesi - presentata nell'anno accademico 2010/2011 - di una studentessa dell'Istituto che sostanzialmente riportava gli stessi contenuti della pubblicazione inglese.

2. In sostanza, concordando con il requirente, ritiene il Collegio che appaia verosimile che il pesci acquistati possano essere stati destinati dal convenuto a finalità diverse da quelle istituzionali o addirittura possano essere andati perduti, poiché costui non ha

assolto all'importante obbligo della rendicontazione, non potendo questi prescindere, appunto, dall'obbligo di giustificare l'impiego di risorse pubbliche di cui aveva la disponibilità in qualità di titolare dei fondi. Sarebbe bastato, non tanto esibire pubblicazioni scientifiche che non contengono nulla in merito alla quantità di pesce acquistato, ma le prove dello scarico, dell'impiego e dello scarto del materiale acquistato in seno all'Istituto.

La difesa ha riportato le dichiarazioni di due collaboratrici dell'Istituto, ma neanche queste risultano dirimenti.

In particolare, non sono affatto determinanti le dichiarazioni di Francesca Cossu, collaboratrice di segreteria del dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università, in cui ella aveva affermato di aver avuto indicazione dal convenuto di liberare nel corso del 2007 (mesi di Maggio e Novembre) un congelatore per stoccare materiale ittico proveniente dalla Sicilia. Aveva, poi, dichiarato che in quelle occasioni aveva trovato sul tavolo un biglietto del professore che le chiedeva di buttare nel cassonetto dell'immondizia alcune buste con materiale organico di rifiuto. Si tratta, infatti, di dichiarazioni generiche che non proverebbero neppure il passaggio proprio di quel pescato (proveniente, appunto, da quell'acquisito) e della ingente quantità nell'Istituto, né il suo impiego integrale ai fini della ricerca, anche perché la predetta non ha affermato affatto di aver visto in Istituto i tre quintali e mezzo di pesce. Il fatto che la predetta fosse stata incaricata di gettare gli scarti della ricerca lascia al più ipotizzare che si fosse trattato di modiche quantità di pesce di cui comunque non era provata la provenienza.

Irrilevante è anche la dichiarazione in atti di Monica Renzi, ricercatore, poiché la stessa

ha dichiarato solo di essere stata incaricata dal convenuto nell'estate del 2007 e nell'inverno 2007-2008 di attività di estrazione per analisi di contaminanti persistenti su organismi marini. La stessa avrebbe ricevuto dal convenuto una serie di pool di tessuto muscolare appartenenti a varie specie marine e su aliquote di questo pool avrebbe effettuato attività di estrazione di composti organici.

Avrebbe dichiarato di essere stata informata dal professore che i tessuti erano appartenuti a specie provenienti dal Mar Ionio.

Anche questa dichiarazione non indebolisce le ragioni del requirente, poiché la ricercatrice non ha affatto dichiarato di aver visto arrivare nell'istituto quei tre quintali e mezzo di pescato per essere utilizzati ai fini di ricerca.

Vero è che il prof. Focardi non è stato in grado di giustificare – neppure ex post – l'esorbitanza della quantità del materiale rispetto alle esigenze di ricerca, circostanza rilevata anche dal PM penale nella richiesta di archiviazione, in cui ha evidenziato come la condotta di questi fosse comunque sintomatica di sperpero di denaro pubblico.

Il Collegio ha disposto supplementi di istruttoria per accertare le modalità della procedura di acquisto a carico della Guardia di Finanza. Quest'ultima ha accertato che l'acquisizione di beni correlata a progetti che hanno particolari specificità, come nella specie, prevede un diretto interessamento da parte del titolare dei fondi per ciò che riguarda la ricerca del materiale e del relativo fornitore e successivamente spetta al direttore valutarne la congruità.

Orbene, il titolare dei fondi era il professor Focardi che, pertanto, approfittando del suo ruolo, ha proceduto liberamente alla scelta del contraente e alla determinazione del

quantum adducendo il motivo della ricerca; la congruità dei fondi spesi sarebbe stata valutata dal direttore ma appare evidente che tale controllo si riferisce alla spesa per l'acquisto ai fini di ricerca e non si estende all'accertamento dell'effettivo impiego a tale fine. Ne deriva una esclusiva responsabilità del convenuto che, sapendo di poter agire liberamente, considerando le larghe maglie che l'Ateneo accordava all'impiego delle risorse, ha abusato delle sue funzioni per dare avvio a una procedura di acquisto di materiale di cui non risulta poi aver fatto impiego ai fini della ricerca. Ciò senza contare che l'acquisto - come rilevato in punto di fatto - era avvenuto a prezzi molto superiori rispetto a quelli praticati nel mercato ittico, circostanza, peraltro, che avrebbe potuto trovare una sua giustificazione ove supportata da un effettivo impiego per finalità di ricerca su pesce pescato solo in un certo periodo dell'anno e in una certa area del mediterraneo.

3. In conclusione, ritiene il Collegio che, in assenza di altri elementi, la spesa sostenuta non solo appaia eccessiva rispetto al fine perseguito, ma anche che non sia stata provata la sua effettiva utilità scientifica. Ne deriva che l'esborso disposto dal Focardi deve essere considerato un danno erariale.

Come detto, il Collegio non ritiene affatto probante il materiale scientifico prodotto dal convenuto a sostegno delle sue argomentazioni. La pubblicazione scientifica e la tesi della studentessa, in atti, risalenti a quattro anni dopo l'evento, non chiariscono affatto se il materiale ittico pregiato acquistato dal Focardi in quelle due occasioni sia stato effettivamente e integralmente utilizzato per la ricerca.

Pertanto, costui deve essere chiamato a rifondere all'Università di Siena la somma di € 21.500,00, pari alla spesa complessivamente affrontata per l'acquisto del pescato.

Su detta somma è dovuta, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi devono essere calcolati secondo i criteri che seguono:

- la rivalutazione va calcolata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data da ciascun singolo esborso di somme - data rinvenibile nei mandati di pagamento emessi in occasione dei due pagamenti - fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi legali vanno calcolati dalla stessa data fino al soddisfo sulle somme rivalutate per ciascun singolo pagamento, anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali le predette somme si incrementano nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. 2, n. 18028 del 2010 Sez. III n. 5671 del 2010, Sez. I n. 4587 del 2009, SS.UU. n. 1712 del 2005).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulle somme come sopra incrementate, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, condanna Silvano Focardi al pagamento di € 21.500,00 in favore dell'Università di Siena, oltre

interessi e rivalutazione, da liquidarsi come indicato in parte motiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in euro 538,86.= (Euro cinquecentotrentotto/86.=)

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dr.ssa Paola Briguori

F.to Dr. Francesco Pezzella

Depositata in Segreteria il 9 MAGGIO 2013

Il Direttore di Segreteria

F.to dr.ssa Paola Altini